

SERVIZIO AMBIENTE

Ordinanza del Commissario n. 25 del 04/04/2023

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ALBOREO PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL COMMISSARIO

Premesso

- che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali e, rivestendo, altresì, un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana;
- che i cambiamenti climatici in atto stanno alterando l'equilibrio di interi ecosistemi, nei quali le piante rappresentano un elemento indispensabile in quanto, interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione di contrasto all'inquinamento atmosferico, termico, chimico ed acustico;
- che la presenza di alberi di alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria ed il ciclo delle acque;
- che il verde di proprietà privata, così come il verde pubblico, concorre alle sopra menzionate migliorie, avendo valenza ambientale, urbanistica e sociale, in quanto determina benefici per l'intera collettività ed occorre, pertanto, tutelarlo al pari del verde pubblico;

Ritenuto doveroso, per quanto esposto in premessa e nelle more della predisposizione ed approvazione del "Piano del Verde Comunale" e del "Regolamento del Verde Pubblico

e Privato", salvaguardare il patrimonio arboreo presente sul territorio comunale evitando abbattimenti ingiustificati;

Visti

- la L. 10/2013;
- il P.T.P.R. approvato dal C.R. Lazio con Deliberazione n. 5 del 21/04/2021;
- la L.R. 39/2022;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

a chiunque, salva la normativa vigente per le aree vincolate da leggi e norme ambientali, agricole e boschive, il divieto di abbattere:

- a) specie vegetali arboree ubicate nel perimetro urbano e nei centri abitati dei borghi che abbiano un diametro medio del fusto, misurato alla base, superiore a cm 15 ovvero, nel caso di palme, altezza dello stipite superiore a m. 1,00 per le palme arboree e superiori a m. 0,5 per la palma nana (chamaerops humilis);
- b) specie vegetali arboree ornamentali o inserite nell'elenco di cui agli Allegati A1 e A2 della L.R. 39/2002, ubicate nelle zone agricole che abbiano un diametro medio del fusto, misurato alla base, superiore a cm 15 ovvero, nel caso di palme, altezza dello stipite superiore a m. 1,00 per le palme arboree e superiori a m. 0,5 per la palma nana (chamaerops humilis).

Il proprietario ovvero il titolare di altro diritto reale, possessore o amministratore di condominio (formalmente delegato dall'assemblea condominiale) che ritenga necessario l'abbattimento di alberi pericolanti o pericolosi in quanto disseccati, inclinati, interferenti con strutture e/o impianti ovvero per ragioni di carattere igienico-sanitarie, deve farne preventiva richiesta a mezzo lettera raccomandata con R/R al Comune di Latina, Servizio Ambiente, Via Cervone n. 2 (c.a.p. 04100) ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it.

L'Ente locale concede l'autorizzazione nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., con l'obbligo di misure di compensazione vegetale stabilite dal Servizio Ambiente, qualora sussistano le condizioni tecniche oggettive, poste in essere nell'ambito

della proprietà interessata e qualora il numero degli alberi da abbattere sia pari o superiore

a 5.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L. 241/1990, decorsi 30 giorni dal ricevimento

dell'istanza, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcun provvedimento

di diniego, l'istanza sarà da considerarsi accolta con autorizzazione all'abbattimento delle

piante, senza la necessità di ulteriori richieste o diffide.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa pari ad euro 500,00 per

cadauno albero abbattuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis del D. Lgs.

267/2000 e degli artt. 10 e 16 della L. 689/1981.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per conoscenza e per la spettante competenza,

al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Latina, alla Prefettura di Latina, al

Comando del Copro Forestale dello Stato di Latina, al Comando dei Carabinieri di Latina,

al Comando della Guardia di Finanza di Latina e, dispone, altresì, la pubblicazione della

presente ordinanza sull'Albo Pretorio.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario

al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Latina, 04/04/2023

Il Commissario Straordinario Carmine Valente

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)